

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC

Dati di prot. nell'allegato "segnatura. xml"

TRASMISSIONE VIA PEC

**Sportello Unico Attività Produttive**

Viale Giolitti, n.7

10064 Pinerolo (TO)

[protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it](mailto:protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it)

**Comune di Barge**

Piazza Garibaldi, n.11

12032 Barge (CN)

[barge@pec.comune.barge.cn.it](mailto:barge@pec.comune.barge.cn.it)

**Regione Piemonte**

Direzione Ambiente Energia e Territorio

Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate

Settore Urbanistica Piemonte Occidentale

[urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it](mailto:urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it)

**Provincia di Cuneo**

C.so Nizza, n.21

12100 Cuneo

[protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)

Rif. Vs. prot. n. 34650/2023, prot. Arpa n. 45172/2023

DoQui: CN004012/ARPA – B2.04 – Comune di Barge – H10\_2021\_01465/ARPA – B2.04 – Variante semplificata – Ampliamento capannone destinato ad officina meccanica – Richiedente: Officina Farina s.n.c.”

**OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI ASINCRONA per "Ampliamento capannone destinato ad officina meccanica" in BARGE, VIA CARDE' n. 48, tramite variante semplificata al PRGC ai sensi art. 17 bis comma 4 della LR 56/77 e mediante indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/90.**

**Richiedente: Officina Farina s.n.c.**

**Richiesta contributo di competenza**

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto e ai fini di rendere la consulenza ed il supporto tecnico – scientifico di cui alla legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 alle Amministrazioni chiamate ad esprimere i previsti atti di assenso in sede di decisione finale, Arpa Piemonte formula le osservazioni di competenza come da relazione allegata alla presente.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

**il Dirigente Responsabile  
della S.S. "Attività di Produzione Sud Ovest"**

**Dott. Ivo Riccardi**

*(firmato digitalmente)*

Il Funzionario Istruttore

Maria Lisa Procopio

e-mail [m.procopio@arpa.piemonte.it](mailto:m.procopio@arpa.piemonte.it)

**STRUTTURA COMPLESSA “Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest”**  
**Struttura Semplice H.10.02 “Attività di Produzione Sud Ovest”**

**CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO**

Pratica: H10\_2021\_01465  
Risultato atteso: B2.04

**Comune di Barge – Provincia di Cuneo**

**Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi  
dell’art 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  
Ampliamento capannone destinato ad officina meccanica  
Proponente: Officina Farina s.n.c.**

**Consultazione dei soggetti con competenze ambientali**

<b>Redazione</b>	<b>Collaboratore tecnico prof.le</b>	<b>Nome: Maria Lisa Procopio</b>
<b>Verifica e Approvazione</b>	<b>Responsabile attività istituzionali di Produzione</b>	<b>Nome: Ivo Riccardi</b>

**Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione**  
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 01119680111  
[dip.cuneo@arpa.piemonte.it](mailto:dip.cuneo@arpa.piemonte.it) - PEC [dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it) – [www.arpa.piemonte.gov.it](http://www.arpa.piemonte.gov.it)

## 1. Premessa


Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione predisposta per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica – fase di verifica di assoggettabilità, relativa alla proposta di Variante Semplicata presentata dal Comune di Barge.

Nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., ARPA Piemonte si configura, per quanto concerne gli aspetti ambientali di competenza dell'Agenzia, quale supporto tecnico-scientifico all'Autorità Competente per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S.

Si evidenzia che il 7 dicembre 2022 e il 9 marzo 2023 si sono svolte le due sedute di Prima Conferenza di Servizi, a seguito delle quali sono state inviate le integrazioni richieste.

## 2. Obiettivi della Variante

Per quanto dichiarato, la variante in oggetto riguarda un'attività artigianale localizzata in area omogenea (area agricola) non predisposta a tale destinazione e normata dall'ART. 18/1 delle Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G.C: "Attività produttive esistenti sul territorio comunale". Nello specifico l'Officina Farina opera come ditta artigianale da più di 40 anni in tale area (agricola), presente sul territorio certamente già alla data di adozione del PRGC del 1989: vi è la necessità attuale di ampliare l'edificio, ora esistente, dettata dall'aumento della commercializzazione e relative riparazioni dei macchinari agricoli. L'obiettivo della progettazione è il riordino dell'attività svolta dettate dall'incremento del lavoro e la formazione di un ampliamento del capannone esistente per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. L'ampliamento risulta di 328,50 metri quadrati di superficie coperta includendo gli sporti laterali in continuità con l'edificio esistente su area in proprietà.





Ortofoto con individuazione dell'area oggetto di intervento

### 3. Caratteristiche degli impatti potenziali della variante espresse sulla base della documentazione presentata

In merito a quanto in progetto, si effettuano le osservazioni che seguono:

- **Suolo**

I proponenti riconoscono che il previsto ampliamento comporterà la perdita della risorsa suolo dell'area ad oggi occupata da frutteto e sono consapevoli che *“con compensazione ambientale, in genere, si definiscono gli interventi necessari affinché il valore complessivo dell'ambiente non venga sminuito ma preferibilmente aumentato, provvedendo quindi a compensare le perdite di naturalità con interventi di ri-naturalizzazione che possono essere realizzati in ambiti prossimi al progetto stesso e possono essere del tutto o in parte svincolati dal progetto/intervento considerato, con costi sostenuti dal soggetto proponente”*. Tuttavia, dichiarano che vi è l'impossibilità oggettiva di ri-naturalizzare aree presenti sul territorio e, pertanto quale compensazione propongono la monetizzazione, vincolando tali somme all'esecuzione di interventi di riqualificazione e recupero ambientale nei parchi fluviali e collinari anche a completamento di interventi di bonifica già programmati. Si chiede quindi di definire quanto indicato con una specifica Norma di Piano al fine di garantire che suddetta somma avrà lo scopo di recuperare ambiti del territorio comunale degradati.

- **Aria**

Con specifica dichiarazione dei professionisti redattori della documentazione di variante e allegata alle integrazioni trasmesse, si afferma che l'attività svolta dall'officina Farina riguarda la sola meccanizzazione (riparazione e vendita) di macchinari agricoli e non vi sono lavorazioni che comportano l'emissione in atmosfera se non del tipo diffuse non soggette alla richiesta di autorizzazione ambientali. Si dichiara inoltre che non sono previsti nuovi camini.

Viene inoltre dichiarato che le modifiche normative della variante non hanno influenza sulle azioni che potrebbero generare l'emissione di sostanze inquinanti, ivi compreso l'inquinamento atmosferico indotto dal traffico veicolare.

Si prende atto di quanto sopra espresso, tuttavia non conoscendo nel dettaglio il ciclo produttivo dell'azienda in questione, si ricorda le emissioni diffuse sono soggette a obbligo di autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i.

- **Paesaggio e territorio**

L'area sarà dotata di opportune mitigazioni quali nuove piantumazioni lungo i confini dell'ambito oggetto di intervento che garantiscono un adeguato inserimento nel territorio dell'edificato mitigato anche da tenui colorazioni esterne. A tal proposito si chiede di utilizzare solo specie autoctone, escludendo quindi specie alloctone, sia invasive<sup>1</sup> che non.

<sup>1</sup> La D.G.R. n. 1-5738 del 19/10/2022 approva gli *“Elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte”*, quale aggiornamento ed in sostituzione di quelli approvati con D.G.R. 24- 9076 del 27 maggio 2019 (*“Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17 “Aggiornamento elenchi delle specie vegetali*

- **Rifiuti**

In merito ai rifiuti, si chiede di verificare la coerenza di quanto previsto con le indicazioni e le previsioni contenute nei documenti programmatici regionali quali il *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani*, DCR 19 aprile 2016, n. 140 – 14161 e il *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali*, DCR 16 gennaio 2018, n. 253-2215, e prevedere misure volte a conseguire il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti. Si ricorda a tal proposito di prevedere la localizzazione di punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni dei rifiuti urbani, quali ad esempio isole interraste, contenitori posizionati a livello del suolo stradale, etc. (al fine di favorire i servizi domiciliari – internalizzati e/o esternalizzati – di raccolta differenziata) nonché di prevedere eventuali infrastrutture di servizio funzionali all'organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, quali ad esempio centri di raccolta comunali o intercomunali, centri di raccolta semplificati, etc.

- **Gestione dei reflui e delle acque di dilavamento**

Non viene fornita alcuna indicazione in merito ai reflui prodotti, sia dall'attività produttiva che dalla casa di civile abitazione posta nei pressi di quest'ultima. Relativamente alla gestione delle acque meteoriche, dalla relazione tecnica si apprende che lo smaltimento di suddette acque avverrà tramite convogliamento superficiale verso il residuo terreno agricolo in proprietà dei genitori dei richiedenti ove avverrà lo smaltimento in soprasuolo, senza tuttavia dettagliarne le modalità.

Si sottolinea pertanto la necessità di documentare le modalità di recapito delle acque, sia bianche che nere, al fine di verificare l'idoneità dei ricettori previsti. Si chiede inoltre di prevedere la presenza di reti fognarie separate (una per le acque reflue derivanti dal metabolismo umano e/o industriali; una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti) e inoltre, ove tecnicamente fattibile, prevedere reti duali di adduzione (art. 146 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Si rammenta quanto indicato dal comma 4b dell'art. 27 del PTA:

- o *"I regolamenti edilizi comunali prevedono:*

*b) il rispetto del principio dell'invarianza idraulica nel caso di aree di nuovo impianto, di completamento e di trasformazione, in modo tale che la portata massima complessiva in fognatura non venga incrementata dagli apporti di acque meteoriche di dilavamento;"*.

Vista l'esigua soggiacenza della prima falda libera, che si attesta a pochi metri dal piano campagna, è necessario che sia assicurato un idoneo recapito delle acque derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti (di origine meteorica e non) anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 113 comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, sottolineando la necessità di gestire in modo ottimale le acque derivanti dal dilavamento meteorico delle superfici scolanti prevedendo trattamenti appropriati delle stesse, in linea con quanto disposto dal vigente PTA<sup>2</sup>. Per favorire un risparmio idrico, qualora non già previsto, si chiede di riutilizzare le acque meteoriche, opportunamente stoccate, per l'irrigazione del verde.

- **Rumore**

In merito alla componente acustica, si riporta il contributo del quale si è dato lettura in sede di prima Conferenza dei Servizi:

- o *"L'Ufficio scrivente ha analizzato le osservazioni del tecnico Brone Antonio, iscritto nel registro ENTECA (numero nell' Elenco Nazionale 8397). La relazione in questione prevede la determinazione dei livelli sonori che saranno prodotti dalle lavorazioni svolte*

*esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975/16 e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale").*

<sup>2</sup> Art. 27 "Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne":

Comma 4. "I regolamenti edilizi comunali prevedono:

a) l'obbligo di un adeguato trattamento, prima del loro recapito nel corpo ricettore, delle immissioni delle acque meteoriche di cui al comma 1, lettera b)";

Comma 1. "Fermo restando il divieto di scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione dei rischi ambientali, sono assoggettati a disciplina ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 152/2006:

b) le immissioni in acque superficiali e sul suolo delle acque meteoriche effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciate alle pubbliche reti fognarie";

*all'interno di un capannone artigianale che sarà oggetto di ampliamento. La Ditta in oggetto è situata in classe acustica III e svolge le sue attività di riparazione macchine agricole in orario diurno in prossimità di un ricettore situato anch'esso in classe III. Le misure condotte, in data 24 giugno 2021, dal tecnico, evidenziano il rispetto dei limiti di immissione e differenziali di immissione al ricettore.*

*In base alle dichiarazioni e alle misure condotte dal tecnico nel suo elaborato, si evidenzia la compatibilità, con la Normativa Vigente in Acustica, delle opere di ampliamento della Ditta denominata Officina Farina sita in via Cardè 48 a Barge (CN)".*

#### 4. Conclusioni

In ragione delle sedute di prima Conferenza dei Servizi e della valutazione della documentazione tecnica in merito alla proposta di variante e fatto salvo il parere degli altri enti chiamati ad esprimersi nel procedimento di cui all'oggetto, si ritiene che quanto previsto possa non essere assoggettato alla fase di Valutazione Ambientale Strategica.

Si chiede di tenere in debita considerazione quanto evidenziato nel presente contributo, con particolare attenzione a quanto indicato per le emissioni e per la gestione delle acque di dilavamento delle superfici scolanti.

Si ricorda che per quanto riguarda i materiali estratti come terre e rocce da scavo da collocare all'esterno del sito ovvero al suo interno, il riferimento normativo è il D.P.R. n. 120/2017<sup>3</sup> (ex art. 21 e 24), ovvero nel caso di una gestione di materiali con qualifica di rifiuto è la Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Relativamente alle potenziali interferenze sull'assetto morfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di pericolosità e dissesto idrogeologico del territorio, poiché l'Agenzia non detiene competenze specifiche in materia, si rimanda alle valutazioni dei settori regionali competenti.

Relativamente alle possibili implicazioni di carattere sanitario si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni settoriali degli uffici ASL.

---

<sup>3</sup> Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017)